

3. Resta inteso che, allo scopo di evitare l'elusione delle prescrizioni in materia di noleggio, l'unità in esame potrà effettuare gli spostamenti suddetti:
- a) in assenza di passeggeri a bordo, considerato il vincolo di cui all'art. 2, comma 4, del Codice della nautica;
 - b) condotta dal proprietario o dall'armatore, titolare della ditta esercente l'attività commerciale in argomento, considerato che la patente nautica non costituisce più titolo valido per prestazioni lavorative a bordo.

Si resta in attesa delle valutazioni di Codesta Direzione generale in merito al quesito esposto.

IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Felicio ANGRISANO





Roma,

Ministero dei Trasporti

Dipartimento per la navigazione
marittima e aerea

Direzione generale per la navigazione e il trasporto
marittimo ed interno

Divisione 6

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto 2° - Ufficio I
SEDE

MINTRA	
DNAVIG	
Dir. Gen. per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	
REGISTRO UFFICIALE	
Port. 4498	data / USCITA
Class. 073 04.13	

COMANDO GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
REPARTO 2° - UFFICIO I
SEDE
Prot. N° 7.873/06

Oggetto: Unità da diporto adibite al noleggio. Navigazione di trasferimento. - Quesito.

Riferimento foglio n. 67396 in data 20.7.2006

Con il foglio in riferimento codesto Comando ha trasmesso un quesito, corredato dalle proprie osservazioni, formulato dall'agenzia marittima PRATMAR di Messina, riguardo l'esatto inquadramento della navigazione di trasferimento (in assenza del contratto scritto a bordo) effettuata con le unità da diporto adibite al noleggio e condotte da personale privo dei necessari titoli professionali per il diporto.

Nel merito, la Scrivente ritiene di dover fornire le seguenti valutazioni.

Assodato che le previsioni dell'art. 2 del Codice della nautica escludono l'utilizzo delle unità in oggetto per lo svolgimento di attività diportistica in senso stretto, resta condivisibile l'analisi compiuta da codesto Comando Generale secondo il quale non si può, per contro, obbligare le unità ad essere permanentemente sotto contratto, circostanza tra l'altro quasi mai riscontrabile all'atto pratico e che complicherebbe non poco l'espletamento dell'attività agli operatori del settore.

Nell'ottica quindi di favorire per quanto possibile lo sviluppo di un importante settore turistico, è senz'altro opportuna la scelta di consentire i semplici viaggi di servizio dal porto base al porto ove si intende stipulare il contratto od altri viaggi di trasferimento (ad esempio per lavori), ma resta tuttavia precipuo lo scopo di preservare le prescrizioni in materia di noleggio, evitando fenomeni di commistione tra attività diportistica e attività di noleggio.

A tale ultimo fine si reputa percorribile la soluzione prospettata da questo Comando Generale, subordinando gli spostamenti di servizio delle unità in esame alle seguenti condizioni:

- in assenza di passeggeri a bordo, considerato il vincolo di cui all'art. 2, comma 4, del Codice della nautica da diporto;
- condotta dal proprietario o dall'armatore, titolare dell'impresa di noleggio, atteso che la patente nautica non costituisce più titolo valido per prestazioni lavorative a bordo ovvero da personale dipendente in possesso di adeguato titolo professionale.

Inteso il carattere di interesse generale della tematica trattata, si prega, con l'occasione, di voler comunicare le determinazioni assunte ai dipendenti uffici marittimi periferici.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo PROVINCIALI